

Comunicazione delle fatture e comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: il pesante impianto sanzionatorio mitigabile con il ravvedimento

Per le **comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse**, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della **comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** (articoli 21 e 21-*bis* del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il primo sostituito e il secondo inserito [dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 – in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1933](#)), il comma 3, del citato articolo 4 del D.L. 193/2016, cd Decreto Fiscale “*collegato*”, prevede un **pesante impianto sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di trasmissione delle comunicazioni**. In particolare, con l'aggiunta dei commi 2-*bis* e 2-*ter* all'articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997, il famigerato decreto fiscale prevede:

– **per l'omissione o per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre**. La sanzione è ridotta alla metà, **entro il limite massimo di euro 500**, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Nel computo delle sanzione non si applica la disciplina prevista dall'articolo 12 del

D.Lgs. n. 472 del 1997, n. 472 (c.d. *cumulo giuridico*), in caso di concorso e continuazione della violazione: pertanto per il computo delle sanzioni relative alla mancata o errata trasmissione di singole fatture si applica il cumulo materiale (in pratica si sommano singolarmente);

– **per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche**, prevista dall'articolo 21-bis, si applica una sanzione amministrativa **da 500 a 2.000 euro**. La sanzione è ridotta alla metà, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per questo tipo di violazioni non è stato previsto alcun tipo di limitazione all'applicazione del c.d. *cumulo giuridico* delle sanzioni.

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate con la [risoluzione n. 104 E del 28 luglio 2017](#), ha diffuso una bussola per permettere ai contribuenti di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 ([in "Finanza & Fisco" n. 24-25/2016, pag. 1960](#)). Nel rimandare a tale documento per ulteriori approfondimenti, si riporta un esempio di regolarizzazione dell'omissione di una comunicazione della liquidazione periodica relativa al **primo trimestre del 2017** (la cui scadenza è stata rinviata al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. del 22 maggio 2017).

La riduzione delle sanzioni *graduata* in ragione della tempestività. Ad esempio il ravvedimento, effettuato in data:

- **31 luglio 2017**, sanzione base di euro 500 ridotta a **1/9 (euro 55,56)**, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997. (**contestualmente il contribuente dovrà assolvere l'obbligo comunicativo e versare la sanzione ridotta**. In questo caso la regolarizzazione intervenendo prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, **obbliga comunque**

all'invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata).

- **il 30 aprile 2018**, se nella dichiarazione IVA 2018 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018) **sono stati** correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, sanzione base di euro 500 ridotta a **1/8 (euro 62,50)**, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. *b*), del D.Lgs. n. 472 del 1997. (In questo caso, invece, l'obbligo di invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata, **viene meno** a causa regolarizzazione intervenuta direttamente con la dichiarazione annuale IVA).
- **il 10 settembre 2018**, se nella dichiarazione IVA 2018 **non** sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, **il contribuente** dovrà presentare la dichiarazione IVA integrativa versando la relativa sanzione (*cfr.*, sul punto, [circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016](#)) cui si aggiunge la sanzione base di euro 500 ridotta a **1/7**, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. *b-bis*), del D.Lgs. n. 472 del 1997 (**euro 71,43**).

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017](#), con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà della comunicazione – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-*bis* del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122

– Art. 4, del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225 – [Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017](#)– Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

Chiusura delle liti fiscali pendenti: nei chiarimenti delle Entrate definiti i rapporti con la rottamazione delle cartelle

Pronti i chiarimenti per chi sceglie di definire le controversie tributarie pendenti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. L'opportunità è rivolta ai contribuenti che, entro il 2 ottobre 2017, decidono di presentare la domanda e di versare gli importi contenuti nell'atto impugnato, contestati nel ricorso di primo grado, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni collegate ai tributi e degli interessi di mora. Se la lite riguarda esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione può, invece, essere effettuata versando il 40 per cento degli importi contestati. Con la circolare n. 22/E del 28 luglio 2017, l'Agenzia illustra effetti e modalità della procedura introdotta dal D.L. n. 50/2017 per definire le liti con il Fisco ed estinguere il giudizio.

In Gazzetta Ufficiale il DCPM per la proroga al 31 ottobre 2017 dei termini per 770/2017, "Redditi 2017" e dichiarazioni IRAP

Finanza & Fisco

Naviga nel Diritto Tributario



SPECIALE MODULISTICA
MODELLO 770/2017


MODELLO 770/2017

Istruzioni

Modello

Il testo dei modelli è stato prelevato dal sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it il giorno 01.06.2017 ed è aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 maggio 2017, prot. n. 85121/2017

Per la ricerca full-text all'interno della rivista clicca qui

PER SFOGLIARE LA RIVISTA CLICCA QUI

Per qualunque informazione contattare
i numeri 800-867105 oppure 065416320 - 065416291

Pubblicato nella *G.U.* il D.P.C.M., che **proroga al 31 ottobre 2017** il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (**modello 770**) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi ("**Redditi 2017**") e di **IRAP**. Di

seguito si riporta il testo del provvedimento:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2017

Differimento dei termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.175 del 28 luglio 2017)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*» e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che all'articolo 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate nella medesima data, con il quale è stato approvato, con le relative istruzioni, il [modello 770/2017](#) relativo all'anno 2016;

Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2017, per il periodo d'imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Proroga di termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni o altri elementi

1. È disposta la proroga dei seguenti termini:

a) la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno 2016, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, **entro il 31 ottobre 2017**;

b) **le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive** dei soggetti indicati nell'articolo 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il 30 settembre 2017, nonché dei soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il termine di cui all'articolo 13-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, **sono presentate entro il 31 ottobre 2017**.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2017

p. il Presidente del Consiglio dei ministri Boschi

Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan

Compensazioni e visto per i crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR: il limite di 5.000 è annuo. L'importo nell'istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorre al limite

Art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti per importi superiori a 5.000 euro annui l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16 del 2017

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima on line"](#)

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

[Le recenti ordinanze della Corte Costituzionale sul contraddittorio preventivo: di fatto la questione rimane non risolta](#)

[di Alvise Bullo e Elena De Campo](#)

[Parte vittoriosa e impugnazione delle questioni non accolte: i chiarimenti delle SS.UU. della Cassazione](#)

[di Antonino Russo](#)

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Accertamenti basati sulle risultanze degli studi di settore

[Non si può procedere all'accertamento nei confronti di un contribuente congruo rispetto ad un più evoluto studio di settore](#)

[Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 17807 del 19 luglio 2017: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti e provvedimenti – Nullità – Rilevabilità – Eccezione della parte – Deduzione – Termine continua –](#)

Mancata deduzione della nullità nella prima istanza o difesa successiva dell'atto viziato o alla notizia di esso - Conseguenze - Sanatoria - Fattispecie relativa ad una comunicazione dell'udienza di trattazione alle parti costituite senza rispettare il termine di trenta giorni liberi prima - Art. 157, comma secondo, c.p.c. - Artt. 1, comma 2 e 31 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - Accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore - Unitarietà del sistema - Progressivo affinamento degli strumenti di accertamento - Conseguenze - Applicazione retroattiva dello strumento più recente - Ammissibilità - Fattispecie - Nuova metodologia di valutazione dell'attività di lavoro prestata dai soci amministratori - Artt. 62-bis e 62-sexies, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 - Art. 10, della L. 08/05/1998, n. 146 • IMPUGNAZIONI CIVILI - Ricorso per cassazione - Motivi del ricorso - "Ius superveniens" - Ove pertinente rispetto alle parti della decisione oggetto dell'impugnazione - Applicazione - Necessità di accertamenti di fatto in base alla nuova disciplina - Cassazione con rinvio - Fattispecie relativa all'applicazione retroattiva di studio di settore (VG75U evoluto) approvato con il D.M. 28/12/2011 successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, con una nuova e più favorevole, ai fini del calcolo della congruità, disciplina da attribuire alle spese sostenute per i compensi dei soci amministratori»

Prassi

Studi di settore Periodo d'imposta 2016

[Le principali novità in relazione all'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2016](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 E del 13 luglio](#)

2017: «STUDI DI SETTORE – REDDITI 2017 – Periodo d'imposta 2016 – Modalità di applicazione – Novità della modulistica – Aggiornamento delle analisi della territorialità – Applicazione del regime premiale – Comunicazioni per la promozione della compliance – Art. 62-bis, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 10 del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 maggio 2017, prot. n. 99553/2017 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 giugno 2017, prot. n. 106666/2017»

Procedura di collaborazione volontaria nazionale o internazionale

Voluntary disclosure-bis: focus su esoneri dagli obblighi dichiarativi, detrazione delle imposte pagate all'estero ed effetti premiali in relazione ai Paesi di detenzione

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21 E del 20 luglio 2017: «PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA – Riapertura dei termini con modifiche – Voluntary disclosure-bis – Modifiche alla disciplina introdotte dall'articolo 1-ter del D.L. n. 50/2017 – Detrazione delle imposte pagate all'estero – Autoliquidazione delle somme dovute – Determinazione delle somme dovute in caso di pagamento spontaneo carente – Estensione degli esoneri dagli obblighi dichiarativi – Aspetti sanzionatori – Ulteriori chiarimenti sui Paesi che consentono di massimizzare gli effetti premiali della procedura – Artt. da 5-quater a 5-octies del D.L. 26/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 7, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Art. 1-ter, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

Legislazione

Scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA Modifiche al decreto attuativo

Estensione split payment. Dalle fatture per le quali l'esigibilità si verifica a partire dal 25 luglio 2017 applicabili le modifiche al D.M. Mef di attuazione

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017: *«Modifica della disciplina di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA»*

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate

Chiusura liti fiscali pendenti: approvato il modello di domanda per la definizione con le relative istruzioni

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 luglio 2017, prot. n. 140316/2017: *«Modalità di attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate»*

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

Al 20 agosto anche i versamenti dei lavoratori autonomi. Proroga ampia per i modelli 770 e “redditi 2017”

Dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017 anche i lavoratori autonomi potranno effettuare i versamenti delle imposte con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento. Il nuovo termine verrà formalizzato con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze che sarà firmato nei prossimi giorni. Il D.P.C.M. uniformerà il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo.

In dettaglio, i versamenti interessati dalla nuova scadenza sono quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto di imprenditori e lavoratori autonomi.

Con un altro D.P.C.M. in dirittura d'arrivo, viene prorogato, al 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP.

Estensione split payment. Diffusi dal Mef gli elenchi definitivi dei soggetti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/72



Pubblicati gli elenchi definitivi per l'anno 2017 delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB soggette alla scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA.

Nella nota pubblicata nel proprio sito *web*, il Dipartimento delle finanze, evidenzia, la mancata pubblicazione dell'elenco delle pubbliche amministrazioni tenute ad applicare la normativa sulla scissione dei pagamenti. Tale omissione viene motivata dalla emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 luglio 2017, che modificando l'articolo 5-*bis* del decreto del 23 gennaio 2015 (introdotto dal decreto del 27 giugno 2017), ha stabilito che la scissione dei pagamenti si applichi alle amministrazioni

destinatario della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Pertanto, per un elenco delle pubbliche amministrazioni occorre fare riferimento all'elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it); **nell'utilizzo di detto elenco non vanno considerati i soggetti classificati nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi"**, in quanto si tratta di soggetti che non rientrano nell'ambito della citata disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'articolo 1, comma 209, della legge n. 244/2007.

Tuttavia, il Dipartimento delle finanze, precisa che le società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali, ancorché non iscritte nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero ancorché iscritte nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi", **sono in ogni caso tenute all'applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti qualora risultino incluse nei relativi elenchi nn. 2, 3 e 4**. Parimenti, le società incluse in detti elenchi non sono tenute all'applicazione della normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria se non rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 209, della legge n. 244/2007 e, conseguentemente, se non sono iscritte nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Chiarito, inoltre che le aziende speciali, non costituite sotto forma societaria, **applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti nella misura in cui siano destinatari della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria**.

Di seguito i link (al sito del citato dipartimento) agli elenchi definitivi:

- [elenco definitivo](#) delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- [elenco definitivo](#) delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai

- Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- [elenco definitivo](#) delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
 - [elenco definitivo](#) delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
-

Estensione split Payment. Dal 25 luglio 2017 in vigore D.M. Mef di modifica

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, decreto Mef del 13 luglio 2017 che modifica il DM del 27 giugno 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 13-14/2017, pag. 1104), emanato per l’attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in “Finanza & Fisco” n. 13-14/2017, pag. 1008). Il provvedimento all’articolo 1, comma 1, lettera a), precisa che l’ambito delle amministrazioni pubbliche che devono applicare la scissione dei pagamenti coincide con quello delle amministrazioni che applicano le norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in “Finanza & Fisco” n. 48/2007, pag. 4118).

Conto alla rovescia per la “rottamazione”: il 31 luglio scade la prima rata

Scatta il conto alla rovescia per la definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle e degli avvisi. Scade il prossimo 31 luglio, infatti, il termine entro il quale effettuare il pagamento della prima o unica rata. Una data importante da ricordare perché la legge prevede che il mancato o tardivo pagamento fa perdere i benefici della definizione agevolata e l'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà riprendere le procedure di riscossione.

Definizione delle controversie tributarie pendenti, approvate le modalità attuative. Entro il 2 ottobre 2017 presentazione del modello e primi pagamenti

Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 21 luglio 2017, Prot. n. 140316/2017, recante: «Modalità di attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle

entrate», approvato il modello di domanda per la definizione con le relative istruzioni. A offrire quest'opportunità "agevolata" di risoluzione delle controversie è la manovra correttiva (art. 11 del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96), che consente di definire le liti in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato dal contribuente entro il 24 aprile 2017 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non sia ancora concluso con pronuncia definitiva

In attesa della proroga "promessa", in Gazzetta il D.P.C.M. che sposta il termine per i versamenti delle imposte con la maggiorazione dello 0,40

«I titolari di reddito d'impresa versano il saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2017 nonchè la prima rata dell'acconto dell'imposta sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo:

a) entro il 20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione;

b) dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo». Questo il testo del provvedimento di concessione della proroga dei termini per i versamenti delle

imposte con la maggiorazione dello 0,40, giunto, peraltro, fuori tempo massimo.

[Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2017, recante:«Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21/07/2017](#)

Titolari di reddito di impresa: posticipato al 20 luglio 2017 il termine di versamento delle imposte

Slitta al 20 luglio 2017, per i titolari di reddito d'impresa (e, quindi, anche per i soci a cui è attribuito il reddito della società partecipata ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi), il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016 e il versamento del primo acconto. Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è stato firmato ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dal 21 luglio e fino al 20 agosto 2017 i versamenti potranno essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 15 del 2017

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima on line"](#)

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

[Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente: approvati i modelli per prestare la garanzia per importi superiori a 10.000 euro](#)

[di Enrico Molteni](#)

[Gli Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, tra abrogazione e reintroduzione](#)

[di Maria Fiaschi](#)

Prassi

Operazioni societarie
Fusione cd. inversa (*reverse merger*)

[Il TUIR non discrimina tra l'ipotesi di fusione diretta e](#)

[l'ipotesi di fusione inversa](#)

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 62 E del 24 maggio 2017:](#) *«IMPOSTE DIRETTE – Operazioni societarie – Fusione cd. inversa (reverse merger) – Disciplina ed effetti fiscali della fusione inversa – Stratificazione fiscale del patrimonio netto della società risultante dall'operazione – Utilizzo della riserva in sospensione di imposta per rivalutazione dei beni di impresa – Art. 172, commi 5 e 6, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 2501 e ss. c.c. – Art. 13, della L. 21/11/2000, n. 342»*

Stretta sulle compensazioni

[Soggetti titolari di partita IVA: individuati i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita dell'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate](#)

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68 E del 9 giugno 2017:](#) *«RISCOSSIONE – COMPENSAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA – Deleghe di pagamento modello F24 – Estensione dell'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate per l'effettuazione delle compensazioni – Invio tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e relativi codici tributo – Individuazione dei codici tributo – Art. 3, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Art. 37, comma 49-bis, del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L. 04/08/2006, n. 248»*

**Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e
ricevute
e delle relative variazioni**

[Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e](#)

ricevute. Le risposte ai quesiti dell'Agenzia delle entrate

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 87 E del 5 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Definizione delle informazioni da trasmettere – Riposte ai quesiti – Art. 21, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017»

**Risanamento di immobili “vincolati”
Agevolazione fiscale per le erogazioni liberali**

Restauro della chiesa e di sue pertinenze: le parrocchie possono essere destinatarie delle erogazioni liberali fiscalmente agevolate

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 89 E dell'11 luglio 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – Spese, rispettivamente detraibili (art. 15 TUIR) e deducibili (art. 100 TUIR) – Erogazioni liberali – Spese detraibili o deducibili lavori di restauro e risanamento conservativo di chiesa e di sue pertinenze (campanile e aule parrocchiali soprastanti la chiesa) – Iter procedimentale per l'applicazione degli sconti fiscali – Artt. 15, comma 1, lett. h), 147 e 100, comma 2, lett. f), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 40, comma 9, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 -Art. 21, del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42»

**Registro dei revisori
Obbligo formativo**

Revisori legali iscritti nel registro: le istruzioni in

materia di formazione continua

Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 26 del 6 luglio 2017: *«REGISTRO DEI REVISORI – Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro – Attuazione dell'obbligo formativo ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39, come modificato dal D.Lgs. 17/07/2016, n. 135 – Formazione offerta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Modalità di accreditamento degli enti pubblici e privati di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 – Riconoscimento della formazione degli ordini professionali e delle società iscritte al registro – Relativi criteri e modalità di applicazione»*

Contributi Inps – Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata autonomi di cui all'art. 2, comma 26, legge 335/95

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi: la guida Inps 2017 alla compilazione del quadro "RR" del modello Redditi Pf

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 104 del 23 giugno 2017: *«INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro "RR" del Redditi 2017 Pf e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2016 e in acconto 2017 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»*

**Prestazioni di lavoro occasionale
Nuova disciplina**

[Libretto famiglia e Contratto di prestazione occasionale: prime istruzioni operative per lavoratori e datori di lavoro](#)

[Circolare INPS – Direzioni Centrali Entrate e Recupero Crediti, Ammortizzatori Sociali, Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali, Organizzazione e Sistemi Informativi – n. 107 del 5 luglio 2017: «LAVORO – Lavoro occasionale – Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale – Art. 54-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Prime istruzioni applicative»](#)

Legislazione

**Esecuzione provvisoria delle sentenze delle Commissioni
tributarie
a favore del contribuente**

[Esecutività delle sentenze *pro*-contribuente: i modelli da utilizzare per prestare le garanzie](#)

[Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 maggio 2017: «Modelli da utilizzare per prestare la garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente»](#)

**Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
di durata non superiore a 30 giorni**

[Nuovo regime fiscale delle locazioni brevi: il provvedimento con i nuovi obblighi per “intermediari” e locatori](#)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12](#)

[luglio 2017, prot. n. 132395/2017:](#) *«Disposizioni di attuazione dell'articolo 4, commi 4, 5 e 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»*

Nuovo modello di cartella di pagamento

[Ruoli consegnati dal 1° luglio 2017: approvato il nuovo modello di cartella di pagamento](#)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 luglio 2017, prot. n. 134363/2017:](#) *«Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»*

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

Comunicazioni trimestrali

delle liquidazioni IVA primo trimestre 2017. L'Agenzia scrive

Come previsto dal comma 5 del nuovo articolo 21-bis decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come inserito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, inviate le prime lettere di compliance con cui l'Agenzia delle entrate invita i contribuenti a chiarire la loro la posizione e a saldare il debito IVA se dovuto.

In questo caso, i titolari di partita IVA destinatari delle comunicazioni relative al I trimestre 2017 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo: in una risoluzione le risposte ai quesiti sull'esenzione e restanti

obblighi dichiarativi

L'art. 1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (in "Finanza & Fisco" n. 41-42/2016, pag. 2774) abrogando la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e aggiungendo al successivo comma 2 la lettera c-bis), ha incluso a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2016 in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), tra i soggetti che non sono passivi dell'IRAP, anche «i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

Ruoli consegnati dal 1° luglio 2017: approvato il nuovo modello cartella di pagamento

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 14 luglio 2017, Prot. n. 0134363, a firma del nuovo direttore, Ernesto Maria Ruffini, approvato il nuovo modello di cartella di pagamento il cui utilizzo è già obbligatorio per i ruoli «consegnati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017». Il nuovo restyling dell'atto impositivo sembra

essere ispirato dall'esigenza di rendere la cartella esattoriale, più intellegibile.

Estensione split Payment. Record, già modificato il decreto di attuazione



Con decreto del 13 luglio 2017 (in attesa di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*), il Mef modificando il decreto del 27 giugno 2017 di attuazione della normativa sulla scissione dei pagamenti, ha individuato le pubbliche amministrazioni tenute ad applicare detta normativa **facendo riferimento alle amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.**

Di conseguenza, lo stesso Ministero ha provveduto alla pubblicazione di **nuovi elenchi** delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle

società quotate incluse nell'indice FTSE MIB, anche per tenere conto delle segnalazioni dei contribuenti

- [Link al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 luglio 2017](#)
 - [Nuovi elenchi dei soggetti](#)
-

Limiti all'applicazione retroattiva delle risultanze di Gerico 2017



Con [circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2017, n. 20](#), diffusi i chiarimenti in ordine all'applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2016.

Di sicuro interesse, in relazione **all'utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore evoluti**, sono le affermazioni secondo cui i risultati degli studi per il 2016 – senza tener conto delle modifiche apportate agli stessi (correttivi “crisi”) dal decreto ministeriale 3 maggio 2017 applicabili al solo periodo d'imposta 2016 (né di qualsiasi altro correttivo per la crisi approvato per altri periodi di imposta), – **potrebbero trovare applicazione solo per l'eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il**

contribuente, della pretesa tributaria relativa all'annualità 2014, atteso che la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il periodo di imposta 2016 si riferisce proprio a tale annualità.

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 E del 13 luglio 2017, con oggetto: STUDI DI SETTORE – Redditi 2017 – Periodo d'imposta 2016 – Modalità di applicazione – Novità della modulistica – Art. 62-bis, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L. 29/10/1993, n. 427](#)

Restauro della chiesa e di sue pertinenze: le parrocchie possono essere destinatarie di erogazioni liberali fiscalmente agevolate

Le erogazioni liberali alla parrocchia per risanare immobili sottoposti a regime vincolistico sono detraibili da persone fisiche ed enti non commerciali ovvero deducibili dal reddito d'impresa. Basta seguire l'iter procedimentale previsto dall'articolo 40, del D.L. 201 del 2011 e le prescrizioni indicate dall'articolo 21 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in materia di interventi soggetti ad autorizzazioni.

Processo tributario telematico: dal 15 luglio 2017 attivo in tutta Italia

Dal 15 luglio 2017, con l'estensione delle procedure informatiche del contenzioso nelle Commissioni tributarie presenti nelle regioni Marche e Val D'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, il processo tributario telematico (PTT) è attivo su tutto il territorio nazionale.

L'adesione riscontrata alle procedure informatiche, non obbligatorie e attive da circa diciotto mesi, può ritenersi in linea con i risultati attesi, tenuto conto che, al 30 giugno 2017, sono stati depositati telematicamente nei due gradi di giudizio oltre 65.000 atti e documenti processuali.

Mancata previsione di una applicazione generalizzata del principio del contraddittorio: inammissibile la questione di legittimità costituzionale

La Consulta con ordinanza n. 187 del 13/07/2017 (di seguito riportata) ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di

statuto dei diritti del contribuente), sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, della Costituzione. Stessa sorte è toccata alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e degli artt. 32, 39, 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.

Intermediari: al 16 ottobre il termine per rispondere alle segnalazioni su omesse o tardive dichiarazioni

L'Agenzia delle Entrate renderà disponibili agli intermediari le segnalazioni sulle omesse o tardive trasmissioni delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2013. La scadenza per fornire un riscontro è stata fissata al prossimo 16 ottobre 2017.

Nuovo regime fiscale delle locazioni brevi: approvate le disposizioni attuative

Approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017 le disposizioni di attuazione dell'articolo 4, commi 4, 5 e 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. In particolare, le disposizioni individuano le modalità con le quali i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici trasmettono i dati relativi ai contratti di locazione breve.

Nuova versione del principio professionale (SA Italia) 720B

Con determina del Ragioniere generale dello Stato, prot. n. 129507 del 15 giugno 2017, è stato adottato il nuovo principio professionale (SA Italia) 720B, concernente le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. La versione allegata del predetto principio si applica a decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° luglio 2016 o da date successive.

Revisori legali: al via l'obbligo della formazione continua

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha dettato le prime istruzioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La circolare del 26 del 6 luglio 2017, illustra, in particolare, le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento professionale, le procedure per l'accreditamento degli enti formatori eventualmente interessati, la disciplina prevista per il riconoscimento della formazione svolta presso gli ordini professionali e le società di revisione legale iscritte al Registro.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 13/14 del 2017

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima online"](#)

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

SPECIALE MANOVRA CORRETTIVA 2017

**LE DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER PROFESSIONISTI ED IMPRESE
CONTENUTE NEL D.L. 24/04/2017, N. 50, CONV., CON MOD.,
DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96**

[Il decreto-legge “Omnibus” correttivo dei conti convertito in legge](#)

[Analisi normativa, articolo per articolo, delle disposizioni fiscali](#)

[Il testo del decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»](#)

[Testo coordinato con le norme richiamate o modificate](#)

Scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA

[Estensione dell’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti \(*splitpayment*\). Le modifiche al decreto attuativo](#)

[Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017: «Modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno](#)

2017, n. 96, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA»

Contratti di locazione breve

Locazioni brevi: 1919 è il codice tributo da utilizzare per il versamento delle ritenute. Eventuali eccedenze si recuperano con i codici 1628 o 6782

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 88 E del 5 luglio 2017: *«RISCOSSIONE – Contratti di locazione breve – Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta operata all'atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi – Art. 4, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»*

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

**Sanzioni ex art.7-bis del
D.Lgs. 241/97 agli**

intermediari: in arrivo le segnalazioni di irregolarità nell'attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali anno 2013

A partire dal 24 luglio p.v. e nei giorni immediatamente successivi l'Agenzia delle Entrate provvederà, attraverso il canale telematico Entratel, a segnalare agli intermediari le irregolarità nell'attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali risultanti dall'incrocio dei dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria con riferimento all'anno 2013.

Rottamazione: i contribuenti possono accedere on-line alla copia della risposta alla richiesta di definizione e scegliere le cartelle da pagare

Dal 7 luglio diventa più semplice e veloce richiedere online la copia della comunicazione inviata ai contribuenti in risposta alla richiesta di Definizione agevolata, la

cosiddetta rottamazione delle cartelle. La copia della comunicazione era già disponibile dal 16 giugno nell'area riservata, ma adesso è disponibile anche in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza quindi necessità di inserire pin e password.

Inoltre, da lunedì 10 luglio, collegandosi al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, il contribuente potrà scegliere di "rottamare" solo alcune delle cartelle e degli avvisi indicati nella comunicazione formale inviata agli interessati entro il 15 giugno. La comunicazione è disponibile dal 16 giugno nell'area riservata del portale e da oggi può essere richiesta in copia anche nell'area pubblica, senza la necessità di pin e password.

Circolare della Guardia di Finanza sull'antiriciclaggio. Per le violazioni ante 4 luglio applicabile il favor rei

"Per le violazioni commesse in epoca antecedente al 4 luglio 2017, deve essere verificata in concreto se la normativa all'epoca vigente sia o meno più favorevole per il trasgressore". Questa è solo una delle importanti affermazioni contenute nella circolare n. 210557, del 7 luglio 2017, diffusa (attraverso il proprio sito web www.gdf.it) dalla Guardia di Finanza, (III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Economia e Sicurezza Sezione Antiriciclaggio e Tutela Mezzi di Pagamento) a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Spese sanitarie. Tutte le indicazioni per ottenere detrazioni e deduzioni fiscali

Diffusa la guida che scioglie i dubbi dei contribuenti detrazioni e deduzioni per spese sanitarie. Il vademecum pubblicato dalle Entrate fornisce tutte le informazioni necessarie sulle diverse tipologie di spesa che i contribuenti possono riportare nella propria dichiarazione dei redditi 730 o Redditi Pf. La pubblicazione prende spunto dalla circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, realizzata dall'Agenzia delle Entrate insieme alla Consulta nazionale dei Caf, che fornisce istruzioni e chiarimenti per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e per l'apposizione del visto di conformità da parte dei Centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati.